

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* **Regolamento (CE) n. 2710/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1996** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2711/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2712/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 5
- Regolamento (CE) n. 2713/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala ..... 8
- Regolamento (CE) n. 2714/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 10
- Regolamento (CE) n. 2715/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto ..... 12
- Regolamento (CE) n. 2716/95 della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto ..... 14
- \* **Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea** 16



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Consiglio**

95/490/CE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 17 novembre 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998** ..... 21

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998 .... 22

**Commissione**

95/491/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1995, concernente un aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini di Pirbright, Regno Unito <sup>(1)</sup>**..... 23

95/492/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1995, che modifica la decisione 94/652/CE della Commissione che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari <sup>(1)</sup>**..... 25

95/493/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1995, che abroga la decisione 94/887/CE che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>**..... 28

95/494/CE :

- \* **Decisione della Commissione, del 17 novembre 1995, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Finlandia (ad eccezione delle regioni dell'obiettivo n. 6), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a, per il periodo dal 1995 al 1999** ..... 29

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2710/95 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 novembre 1995**

**recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 <sup>(4)</sup>, sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 <sup>(6)</sup>, per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che occorre rammentare che per il 1996, con il regolamento (CE) n. 2568/95 <sup>(7)</sup>, la Commissione ha disposto la riassegnazione alla Colombia del quantitativo assegnato al Nicaragua, in quanto quest'ultimo paese è nell'impossibilità di esportare banane nella Comunità nel corso di quest'anno;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1995, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del primo trimestre e, d'altro, le prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel primo trimestre del 1996, induce a fissare, ai fini

di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 32 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il primo trimestre 1996;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il primo trimestre del 1996;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il primo trimestre del 1996, al 32 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica e della Colombia, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli d'importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

<sup>(7)</sup> GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 31.

*Articolo 2*

Per il primo trimestre 1996, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 32 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

*Articolo 3*

Per il primo trimestre 1996, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali origi-

narie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2711/95 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	052	64,8	0805 30 40	052	79,3
	060	80,2		388	67,5
	064	59,6		400	132,8
	066	41,7		512	54,8
	068	62,3		520	66,5
	204	48,2		524	100,8
	208	44,0		528	94,7
	212	117,9		600	83,0
	624	89,0		624	78,0
	999	67,5		999	84,2
0707 00 40	052	77,6	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	78,6
	053	166,9		388	39,2
	060	61,0		400	68,6
	066	53,8		404	51,2
	068	60,4		508	68,4
	204	49,1		512	51,2
	624	125,6		524	57,4
	999	84,9		528	48,0
	0709 90 79	052		55,1	0808 20 67
204		77,5	804	21,0	
624		75,9	999	56,2	
999		69,5	052	143,7	
0805 20 31	204	78,1	064	71,6	
	999	78,1	388	79,6	
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	55,0	400	82,2	
		464	161,3	512	89,7
		624	129,7	528	84,1
		800	55,8	804	112,9
		804	112,9	999	89,9
		999	115,3		

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2712/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 novembre 1995**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2481/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2709/95 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2709/95 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2709/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2709/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 46.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	11,44	1,44
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	11,44	1,44
	di qualità media	32,33	22,33
	di bassa qualità	36,84	26,84
1002 00 00	Segala	22,40	12,40
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	22,40	12,40
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	22,40	12,40
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	78,42	68,42
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	78,42	68,42
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,40	12,40

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.



## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 22. 11. 1995 al 29. 11. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	135,80	139,28	136,00	96,51	201,17 <sup>(1)</sup>	164,01 <sup>(2)</sup>
Premio sul Golfo (ecu/t)	—	15,05	13,83	11,74	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	21,08	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

<sup>(2)</sup> Fob Duluth/Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,34 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 28,43 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

## REGOLAMENTO (CE) N. 2713/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95<sup>(4)</sup>;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 350 000 tonnellate di frumento tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2147/95<sup>(6)</sup>, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.<sup>(6)</sup> GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(8)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	01	0
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	01	0
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	03	0 (*)	1101 00 15 180	—	—
	02	—	1101 00 15 190	—	—
1002 00 00 000	01	0	1101 00 90 000	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	25,00
1003 00 90 000	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 200	—	— (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 400	—	— (3)
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1007 00 90 000	—	—	1103 11 90 200	—	— (3)
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Algeria, Marocco e Tunisia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(4) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 350 000 t di frumento tenero a destinazione dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2714/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 novembre 1995**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 <sup>(8)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		11	12	1	2	3	4	5
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	-1,78	-3,56	-5,34	-7,12	—	—
1101 00 15 130	01	0	-1,66	-3,32	-4,98	-6,64	—	—
1101 00 15 150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2715/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 novembre 1995**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95<sup>(4)</sup>;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(8)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(10)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni <sup>(1)</sup>
1107 10 19 000	0,00
1107 10 99 000	23,50
1107 20 00 000	27,50

<sup>(1)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2716/95 DELLA COMMISSIONE**

del 23 novembre 1995

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2480/95<sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(8)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(8)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	- 1,69	- 3,38	- 5,07	- 6,76	- 8,45
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

*(ECU/t)*

Codice prodotto	6° term. 5	7° term. 6	8° term. 7	9° term. 8	10° term. 9	11° term. 10
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	- 10,14	- 11,83	- 11,83	- 11,83	- 11,83	- 11,83
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

**DECISIONE N. 2717/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
del 9 novembre 1995

**relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(3)</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato<sup>(4)</sup>,

considerando che la creazione delle reti di telecomunicazione transeuropee è intesa a garantire la circolazione delle informazioni, per consentire l'efficace funzionamento del mercato interno per tutti i partecipanti, segnatamente le piccole e medie imprese della Comunità, e per rafforzarne la coesione economica e sociale;

considerando che il mercato interno instaura uno spazio senza frontiere interne, in cui dev'essere garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che, per rendere effettiva ognuna di queste libertà, gli atti comunitari adottati o in corso di adozione prevedono misure che comportano rilevanti scambi di dati tra i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni competenti; che tali scambi possono essere garantiti tramite reti transeuropee;

considerando che l'azione della Comunità in questo settore deve tener conto in particolare della necessità di collegare alle regioni della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche;

considerando che la raccomandazione 86/659/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup> prevede che sia reso disponibile un gruppo di servizi RNIS compatibili su scala europea; che tale gruppo costituisce inoltre l'oggetto di un Memorandum d'intesa tra gli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1989<sup>(6)</sup> chiedeva che fosse potenziato il coordinamento per l'introduzione della RNIS nella Comunità europea entro la fine del 1992;

considerando che la raccomandazione 92/383/CEE del Consiglio<sup>(7)</sup> chiede l'applicazione alla RNIS dei principi di fornitura di una rete aperta;

considerando che nella risoluzione del 5 giugno 1992<sup>(8)</sup> il Consiglio ha riconosciuto l'importanza dello sviluppo della RNIS nel contesto delle reti transeuropee;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 1994 a Corfù, in particolare quelle relative alla società dell'informazione;

considerando che per l'ulteriore sviluppo del quadro regolamentare si terrà conto degli obiettivi definiti dalla presente decisione;

considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è importante agevolare la circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali tra la Comunità e i paesi terzi, e più in particolare i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che ciò intensificherà le relazioni commerciali tra gli operatori economici dei paesi in questione; che, a sua volta, ciò richiede una cooperazione con tali paesi, per promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità della RNIS su scala europea;

considerando che, per creare un coordinamento adeguato tra gli Stati membri e gli operatori economici responsabili della creazione dell'infrastruttura di base è necessaria un'appropriate azione comunitaria, in modo da garantire un'introduzione armonizzata dei servizi RNIS; che da un'eventuale mancata adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sullo sviluppo della RNIS come rete transeuropea potrebbe derivare una carenza di interconnessione e di interoperabilità tra le reti nazionali e un'offerta limitata di servizi di base compatibili,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce gli orientamenti che precisano gli obiettivi, le priorità, le linee d'azione e vari

<sup>(1)</sup> GU n. C 259 del 23. 9. 1993, pag. 4 e GU n. C 353 del 13. 12. 1994, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 16.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 42), posizione comune del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 1995 (GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 34).

<sup>(5)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. C 196 dell'1. 8. 1989, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 200 del 18. 7. 1992, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 1.

progetti d'interesse comune concernenti lo sviluppo di Euro-RNIS come rete transeuropea.

#### Articolo 2

Ai fini della presente decisione:

- « Euro-RNIS » si riferisce ad una serie di sistemi e di servizi RNIS attuati in base alle norme europee armonizzate che figurano nell'allegato I, punto 1;
- per « servizi di base » si intendono i servizi elencati nell'allegato I, punto 2;
- per « servizi telematici » si intendono i servizi elencati nell'allegato I, punto 3.

#### Articolo 3

Gli obiettivi dello sviluppo di RNIS in quanto rete transeuropea ed elemento di un'infrastruttura di « servizio universale » sono i seguenti:

- sviluppo di una gamma di servizi basati su Euro-RNIS, tendendo altresì conto del futuro allestimento di una rete europea di comunicazione a larga banda;
- disponibilità di una completa copertura geografica dei sistemi Euro-RNIS in tutti gli Stati membri, tenuto conto delle esigenze di mercato, in particolare per agevolare l'accesso delle regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche tramite Euro-RNIS.

#### Articolo 4

Le priorità per poter conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

- promuovere l'uso di Euro-RNIS, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, nonché degli organismi pubblici;
- contribuire alla rapida disponibilità dell'apparecchiatura di prova a prezzi accessibili;
- promuovere l'accesso ad apparecchiature terminali e a « software » applicativi meno costosi.

#### Articolo 5

Per poter conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le priorità di cui all'articolo 4 si definiscono le seguenti linee generali d'azione:

- analisi degli ostacoli alla messa in opera di Euro-RNIS e dei mezzi a cui ricorrere per il superamento degli stessi;
- promozione dell'interoperabilità da punto a punto dei servizi telematici;
- analisi e promozione della migrazione di applicazioni del settore pubblico e del settore privato verso Euro-RNIS;

- promozione della disponibilità di terminali Euro-RNIS e di software applicativi.

#### Articolo 6

Ai sensi della presente decisione lo sviluppo di Euro-RNIS come rete transeuropea verrà attuato grazie a progetti d'interesse comune. Tali progetti sono elencati nell'allegato II.

#### Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicato l'eventuale impegno finanziario di qualsiasi Stato membro o della Comunità.

#### Articolo 8

Gli Stati membri incoraggiano gli operatori della rete pubblica ad introdurre l'infrastruttura necessaria per lo sviluppo di Euro-RNIS, in base alla domanda di mercato e in conformità con la normativa comunitaria.

#### Articolo 9

La partecipazione dei paesi terzi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o che hanno accordi di associazione con la Comunità è vivamente auspicabile, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 228 del trattato, per permettere loro di concorrere alla realizzazione di progetti di interesse comune e di promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle loro Euro-RNIS.

#### Articolo 10

Nel 1997 la Commissione effettuerà una valutazione generale degli orientamenti definiti nella presente decisione alla luce di ogni eventuale modifica della normativa applicabile a Euro-RNIS.

#### Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

#### Articolo 12

La presente decisione entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. AMADOR MILLÁN

*ALLEGATO I***ULTERIORI INFORMAZIONI CONCERNENTI LE DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

1. Nel contesto della presente decisione «Euro-RNIS» include:

- i servizi di base elencati nel punto 2;
- l'accesso base;
- l'accesso primario;
- le interfacce internazionali;
- le capacità portanti per i servizi elencati nel punto 3.

2. Nel contesto della presente decisione i «servizi di base» includono:

I servizi portanti:

- servizio portante generale a 64 kbit/s a commutazione di circuito,
- servizio portante audio a 3.1 kHz a commutazione di circuito.

I servizi supplementari:

- identificazione della linea chiamante,
- restrizione dell'identificazione della linea chiamante,
- numero abbonato multiplo,
- portabilità del terminale e
- selezione passante.

Servizi portanti:

- servizi portanti che costituiscono il supporto dei «servizi telematici» elencati nel punto 3.

3. Nel contesto della presente decisione i «servizi telematici» (elenco non limitativo) includono:

- il trasferimento su scala europea di archivi;
- la posta elettronica;
- l'accesso generalizzato alle banche dati (compreso il videotex);
- la videotelefonìa e
- il telefax gruppo 4.

Tali servizi e sistemi di cui al presente allegato sono basati su norme armonizzate.

---

## ALLEGATO II

## PROGETTI DI INTERESSE COMUNE RELATIVI ALLO SVILUPPO DI EURO-RNIS COME RETE TRANSEUROPEA

## 1. ANALISI DEGLI OSTACOLI ALLA MESSA IN OPERA DI EURO-RNIS E DEI MEZZI A CUI RICORRERE PER IL SUPERAMENTO DEGLI STESSI

## 1.1. Individuazione e rimozione degli ostacoli

*Obiettivo*: In base ai risultati degli studi in corso e degli ulteriori studi di fattibilità, raccomandare le misure necessarie per migliorare la situazione.

## 1.2. Interoperabilità transeuropea tra Euro-RNIS e servizi e reti a commutazione di pacchetto

*Obiettivo*: Analizzare le divergenze negli attuali piani e realizzazioni concernenti l'introduzione di servizi portanti « a commutazione di pacchetto » integrati in relazione all'accesso alla RNIS. Il risultato finale dovrebbe essere una serie di raccomandazioni volte all'offerta di servizi portanti « a commutazione di pacchetto » ad interoperabilità transeuropea che costituisce un requisito indispensabile per la migrazione di molte applicazioni verso Euro-RNIS.

## 1.3. Interoperabilità transeuropea tra sistemi numerici mobili cellulari e verso Euro-RNIS

*Obiettivo*: individuare le misure necessarie per ottenere l'interoperabilità di servizi non vocali offerti su reti numeriche mobili cellulari e su Euro-RNIS.

## 1.4. Sviluppo di applicazioni transfrontaliere

*Obiettivo*: Tenere conto delle necessità specifiche delle zone frontaliere per quanto riguarda il settore pubblico e quello privato (in particolare le piccole e medie imprese).

## 2. PROMOZIONE DELL'INTEROPERABILITÀ DA PUNTO A PUNTO DEI SERVIZI TELEMATICI E DELLA DISPONIBILITÀ DI TERMINALI EURO-RNIS

## 2.1. Promuovere l'accesso ad apparecchiature e servizi per prove di interoperabilità, in vista dello sviluppo del concetto di « etichetta europea » (Euro-label)

*Obiettivo*: Migliorare l'accesso delle PMI (mediante appropriate apparecchiature terminali) ai servizi avanzati tramite il concetto di « etichetta europea » (Euro-label) facoltativa al fine di garantire la compatibilità dei servizi telematici non vocali in un contesto caratterizzato da una molteplicità di venditori, che riguarda quindi in modo particolare la commercializzazione di prodotti basati su « software ». Realizzare l'etichetta europea basandosi su prove di interoperabilità (manca la serie di prove) di apparecchiature terminali (« hardware » e « software ») offerte da vari venditori.

## 2.2. Accesso e utilizzazione da parte delle PMI dei servizi telematici europei esistenti o progettati

*Obiettivo*: Individuare le esigenze delle PMI per quanto riguarda la posta elettronica, il trasferimento di « archivi », l'accesso generalizzato alle banche dati e la promozione di « comunità comunicanti ». Questa azione completa le attività in altri settori non direttamente attinenti alla RNIS che mirano a stimolare il settore privato ad investire nella realizzazione di questi servizi telematici transeuropei.

## 3. ANALISI E PROMOZIONE DELLA MIGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI ESISTENTI DEL SETTORE PUBBLICO E DEL SETTORE PRIVATO VERSO EURO-RNIS E PROMOZIONE DI NUOVE APPLICAZIONI

## 3.1. Euro-RNIS per gruppi di utenti specifici

*Obiettivo*: Potenziare i mezzi di comunicazione di vari gruppi di utenti tramite le RNIS, che consente in particolare la creazione a costi ridotti di « gruppi chiusi di utenti » internazionali.

## 3.2. Immagini di alta qualità nel settore industriale e commerciale

*Obiettivo*: Migliorare la competitività di almeno tre settori industriali e commerciali, il che potrebbe portare alla creazione di posti di lavoro, attraverso l'uso di servizi di immagine fissa di alta qualità; accesso generalizzato alle banche dati di immagini per i settori dei media (editoria elettronica), del turismo e immobiliare.

## 3.3. Accesso transeuropeo a cataloghi e manuali

*Obiettivo*: Fornire raccomandazioni sui modi di offrire l'accesso a distanza a vasti archivi alle imprese che necessitano frequentemente di un accesso transfrontaliero a cataloghi e manuali (commessi viaggiatori, ispettori di assicurazioni, tecnici di manutenzione, ecc.).

## 3.4. Euro-RNIS per la promozione del telelavoro

*Obiettivo*: Dimostrare i vantaggi del telelavoro.

**3.5. Euro-RNIS per l'istruzione, la formazione e la ricerca**

*Obiettivo* : Concretizzare i vantaggi della formazione a distanza, tra l'altro per portare rimedio alla mancanza di qualifiche dei disoccupati, sostenere la formazione permanente, rispondere alle esigenze delle popolazioni sparse sul territorio.

**3.6. Euro-RNIS per l'assistenza sanitaria e i servizi sociali**

*Obiettivo* : Migliorare la qualità e il rapporto costo-efficacia del sistema sanitario e dei servizi sociali, compresi i servizi per i disabili.

**3.7. Euro-RNIS nel settore culturale**

*Obiettivo* : Agevolare l'accesso diffuso a qualsiasi tipo di tema culturale in tutta l'Europa e contribuire quindi alla difesa dell'identità culturale europea e della sua diversità.

**4. PROMOZIONE DELL'ACCESSO AI TERMINALI EURO-RNIS****4.1. Prove di convalida con le PMI per i servizi telematici**

*Obiettivo* : Sensibilizzare quegli utenti che sono potenziali beneficiari delle telecomunicazioni basate su Euro-Infocentri ai vantaggi che tali sistemi potrebbero comportare ai fini di un miglioramento dei processi produttivi nell'ambito delle loro imprese e contribuire allo sviluppo di una « massa critica » di terminali Euro-RNIS che consenta di renderli meno costosi grazie all'uso generalizzato. Esperienze pilota presso gli Euro-Infocentri e centri analoghi negli Stati membri (analisi costi/benefici e successivo studio di fattibilità sull'introduzione generalizzata delle RNIS negli Euro-Infocentri).

**4.2. Promozione di un'interfaccia comune per programmi applicativi**

*Obiettivo* : Favorire l'armonizzazione delle interfacce per programmi applicativi in tutta la Comunità, consentendo in tal modo di rendere le applicazioni « software » indipendenti dalla piattaforma « hardware » di base.

**4.3. Azioni di formazione**

*Obiettivo* : Formazione di personale per la diffusione e l'introduzione di terminali Euro-RNIS, in particolare presso le piccole e medie imprese.

**5. SPORTELLO UNICO (ONE-STOP SHOPPING)**

*Obiettivo* : Promuovere la definizione dei principi relativi allo sportello unico e la loro applicazione a Euro-RNIS in tutta la Comunità.

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1995

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998

(95/490/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar<sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo precedentemente indicato al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 18 maggio 1995 è stato siglato un nuovo protocollo; che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione in via provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli

attualmente in vigore; che occorre concludere tale accordo, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. SOLBES MIRA

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998**

*A. Lettera del governo del Madagascar*

Signor .....

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998, siglato il 18 maggio 1995, mi prego informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 21 maggio 1995, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1995 una prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della  
Repubblica del Madagascar*

*B. Lettera della Comunità*

Signor ...

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

« In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo 21 maggio 1995 - 20 maggio 1998, siglato il 18 maggio 1995, mi prego informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 21 maggio 1995, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1995 una prima rata ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria. »

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio  
dell'Unione europea*

---



# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1995

**concernente un aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini di Pirbright, Regno Unito**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando che al punto 6 dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini<sup>(3)</sup>, viene designato quale laboratorio di riferimento per la malattia vescicolare dei suini l'AFRC Institute for Animal Health di Pirbright, Regno Unito;

considerando che all'allegato III della stessa direttiva sono specificati le funzioni ed i compiti che devono essere svolti dal laboratorio; che la concessione del finanziamento comunitario è subordinata allo svolgimento degli stessi;

considerando che l'aiuto comunitario al laboratorio di riferimento deve mettere quest'ultimo in grado di svolgere tali funzioni e compiti;

considerando che per ragioni di budget l'aiuto della Comunità deve essere accordato per un periodo di un anno;

considerando che, a fini di controllo, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica

agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La Comunità concede al Regno Unito un aiuto finanziario per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, presso l'Institute for Animal Health, Pirbright.

### Articolo 2

L'Institute for Animal Health di Pirbright, Regno Unito, espleta le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'allegato III della direttiva 92/119/CEE del Consiglio.

### Articolo 3

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 48 000 ECU per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1996.

### Articolo 4

L'aiuto finanziario della Comunità è concesso in base alle seguenti modalità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

- 70 % a titolo di anticipo su richiesta del Regno Unito,
- il saldo previa presentazione, entro il 1° ottobre 1996, dei documenti giustificativi tecnici e finanziari.

*Articolo 5*

Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 6*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 1995

**che modifica la decisione 94/652/CE della Commissione che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/492/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che la decisione 94/458/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, stabilisce regole per la gestione amministrativa della cooperazione nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari;considerando che la decisione 94/652/CE della Commissione<sup>(3)</sup> istituisce l'inventario dei compiti da assolvere nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 93/5/CEE prevede l'elaborazione e l'aggiornamento almeno ogni sei mesi dell'inventario dei compiti da assolvere;

considerando che nell'elaborazione e nell'aggiornamento dell'elenco dei compiti, occorre tener conto della necessità di tutelare la salute dei cittadini della Comunità e delle norme del diritto comunitario vigenti nel campo dei prodotti alimentari;

considerando che i compiti devono essere attribuiti sulla base delle competenze scientifiche specializzate ed entro i

limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri e, soprattutto, nell'ambito degli istituti che parteciperanno alla cooperazione scientifica;

considerando che le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 94/652/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 84.<sup>(3)</sup> GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 29.

## ALLEGATO

**INVENTARIO DEI COMPITI DA SVOLGERE NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE  
DEGLI STATI MEMBRI NELL'ESAME SCIENTIFICO DI QUESTIONI RELATIVE AI  
PRODOTTI ALIMENTARI**

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
<p><b>1. Sostanze aromatiche</b></p> <p>1.1. <i>Sostanze aromatiche a struttura chimica definita</i> Redigere relazioni per la valutazione della sicurezza delle sostanze aromatiche a struttura chimica definita.  Istituire e mantenere in funzionamento un archivio cartaceo ed elettronico dei dati disponibili in materia tossicologica e di esposizione relativi alle sostanze interessate.</p>	Danimarca (coordinatore) Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito	30 giugno 1997
<p><b>2. Microbiologia</b></p> <p>2.1. <i>Criteri microbiologici</i> Raccolta di dati scientifici e metodologici allo scopo di valutare i rischi microbiologici di taluni prodotti alimentari.</p> <p>2.2. <i>Studi connessi al controllo della temperatura</i> Studio del comportamento dei microrganismi patogeni nel tempo e a varie temperature per diversi alimenti che possono favorire la crescita di tali organismi.</p>	<p>Francia (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito</p> <p>Regno Unito (coordinatore) Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia</p>	<p>31 dicembre 1996</p> <p>31 dicembre 1995</p>
<p><b>3. Contaminanti</b></p> <p>3.1. <i>Problemi generali</i></p> <p>3.1.1. Problemi imprevisti e urgenti Coordinare la raccolta dei dati disponibili presso gli Stati membri necessari all'SCF (Comitato scientifico dell'alimentazione umana) per la valutazione dei rischi, per poter rispondere a questioni impreviste ed urgenti concernenti i contaminanti dei prodotti alimentari.</p> <p>3.2. <i>Problemi specifici</i> Preparare relazioni per l'SCF in vista di valutazioni dei rischi relativi a contaminanti specifici con particolare riferimento alle esposizioni di origine alimentare in ciascuno Stato membro.</p> <p>3.2.1. Aflatossine</p> <p>3.2.2. Ocratossina A</p>	<p>Italia, Regno Unito (coordinatori generali) Tutti gli Stati Membri</p> <p>Regno Unito (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia</p> <p>Danimarca (coordinatore) Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito</p>	<p>30 giugno 1997</p> <p>31 dicembre 1995</p> <p>31 dicembre 1995</p>

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
3.2.3. Nitrati	Spagna (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 1995
3.2.4. Cadmio	Italia (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 1995
<b>4. Valutazione delle dosi assunte e dell'esposizione</b>		
4.1. <i>Studio di banche dati relative al consumo di prodotti alimentari nell'Unione europea</i>  Approfondimento delle conoscenze in materia di consumo dei prodotti alimentari in vista della tutela della salute, mediante scambi e collaborazione tra i responsabili di tali banche dati.	Irlanda (coordinatore) Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 luglio 1996
4.2. <i>Sviluppo di metodologie per la valutazione dell'assunzione di additivi contenuti nei prodotti alimentari</i>  Realizzazione di sistemi per il monitoraggio dell'uso e del consumo degli additivi dei prodotti alimentari negli Stati membri allo scopo di favorire il rispetto delle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e delle direttive collegate concernenti i coloranti, i dolcificanti e gli additivi vari.	Regno Unito (coordinatore) Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia	31 marzo 1996
<b>7. Nutrizione, allergie e salute</b>		
7.1. <i>Esame delle problematiche scientifiche connesse con l'aggiunta di sostanze nutrienti ai prodotti alimentari.</i>	Paesi Bassi (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 1995
7.1.1. Vitamine e minerali		

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1995

che abroga la decisione 94/887/CE che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/493/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7bis,

considerando che, conformemente all'articolo 9bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 8bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE e all'articolo 7bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, è possibile autorizzare una deroga, per una o più parti del territorio di uno Stato membro in cui sia stata constatata la peste suina africana da meno di dodici mesi, al divieto di esportare suini vivi, carni suine fresche e determinati prodotti a base di carne;

considerando che nel 1994, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 94/887/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana, e che abroga la decisione 89/21/CEE<sup>(6)</sup>, modificata dalla decisione 95/300/CE<sup>(7)</sup>;

considerando che la decisione 94/887/CE ha definito una regione indenne dalla malattia, una zona di sorveglianza e una zona infetta;

considerando che il programma adottato con la decisione 94/879/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana presentato dalla Spagna e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità per il 1995<sup>(8)</sup>, si prefigge di tenere sotto controllo la peste suina africana sul territorio spagnolo;

considerando che, sulla scorta dei dati raccolti con i vari metodi di rilevamento, incluse indagini sierologiche, la Spagna ha notificato l'assenza di focolai di peste africana negli ultimi 12 mesi;

considerando che in assenza della malattia le misure adottate con la decisione 94/887/CEE vanno revocate;

considerando che il comitato veterinario permanente ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 94/887/CE è abrogata.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1995.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 112.

<sup>(7)</sup> GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 55.

<sup>(8)</sup> GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 104.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1995

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Finlandia (ad eccezione delle regioni dell'obiettivo n. 6), nel quadro dell'obiettivo n. 5 a, per il periodo dal 1995 al 1999

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(95/494/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando che il 3 aprile 1995 le autorità finlandesi hanno presentato alla Commissione il documento unico di programmazione previsto dall'articolo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 866/90 per le regioni non interessate dall'obiettivo 6, il quale è stato completato da informazioni complementari trasmesse il 24 maggio, il 6, 22, 28, 29 giugno, il 9 e il 10 agosto, il 26 settembre e il 10 ottobre 1995; che tale documento comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste dall'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisiti e contiene le informazioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del FEAOG, sezione orientamento, a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura<sup>(2)</sup>;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della compartecipazione definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei fondi strutturali<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94<sup>(6)</sup>, prevede che, nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione, il contributo comunitario disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annua siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annua deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che l'articolo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94<sup>(8)</sup>, prevede che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari comportano un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che, nell'applicazione del documento unico di programmazione, lo Stato membro controlla che i progetti individuali ivi inclusi siano conformi ai criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

finanziarie adatte a permettere la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che l'analisi delle informazioni fornite dalle autorità finlandesi dimostra la tenuta in considerazione di questo principio; che, inoltre, la verifica continua del rispetto di questo principio deve essere proseguita nel quadro del partenariato durante la realizzazione del documento unico di programmazione; che tali verifiche sono indispensabili al proseguimento del contributo del FEAOG, sezione orientamento, alle misure oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Finlandia (ad eccezione delle regioni obiettivo n. 6) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

#### Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carne,
- latte e prodotti lattiero-caseari,
- uova e pollame,
- oleaginose,
- patate,
- ortofrutta.

#### Articolo 3

Il contributo massimo del FEAOG, sezione orientamento, da concedere nel quadro di tale documento unico ammonta a 43 103 000 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione<sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG, sezione orientamento, è la seguente:

<i>in ecu (prezzi 1995)</i>	
1995	6 897 000
1996	10 345 000
1997	10 345 000
1998	7 758 000
1999	7 758 000
<b>Totale</b>	<b>43 103 000</b>

#### Articolo 5

L'impegno di bilancio per la prima quota ammonta a 6 897 000 ECU.

Gli impegni per le quote successive saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

#### Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione allegato, che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 7

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.